



CONFINDUSTRIA AVELLINO

TESTO DEL NUOVO STATUTO

SOMMARIO

TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1 COSTITUZIONE SEDE DENOMINAZIONE

ART. 2 RUOLO E SCOPI

TITOLO II- ASSOCIATI

ART. 3 ADESIONE: REQUISITI, CRITERI E MODALITÀ

ART. 4 DIRITTI ED OBBLIGHI DELL'IMPRESA ASSOCIATA

ART. 5 CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI IMPRESA ASSOCIATA

ART. 6 I CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

ART. 7 SANZIONI

ART. 8 ELEGGIBILITA', RAPPRESENTANZA, CARICHE ELETTIVE

TITOLO III- STRUTTURA ASSOCIATIVA

ART. 9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

CAPO I L' ASSEMBLEA

ART. 10 COMPOSIZIONE ED ATTRIBUZIONE VOTI

ART. 11 CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

ART. 12 - ATTRIBUZIONI

CAPO II GIUNTA

ART. 13 COMPOSIZIONE E DURATA

ART. 14 RIUNIONI E DELIBERAZIONI

ART. 15 ATTRIBUZIONI

CAPO III IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 16 COMPOSIZIONE, DURATA, CONVOCAZIONE, FUNZIONALITA'

ART.: 17 ATTRIBUZIONI

CAPO IV FUNZIONI, POTERI ED ELEZIONE DEL PRESIDENTE

ART. 18 IL PRESIDENTE

ART. 19 PROCEDURA PER L' ELEZIONE DEL PRESIDENTE: LA

COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE E LA FUNZIONE DELLA GIUNTA

CAPO V GLI ALTRI ORGANI

ART. 20 VICE-PRESIDENTI E CONSIGLIERI INCARICATI

ART. 21 COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

ART. 22 PROBIVIRI

TITOLO IV LE ALTRE ARTICOLAZIONI ASSOCIATIVE DI RILIEVO STATUTARIO

ART. 23 GRUPPO PICCOLA INDUSTRIA

ART. 24 GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

ART. 25 SEZIONI DI CATEGORIA

ART. 26 ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI

ART. 27 II DIRETTORE

TITOLO V FONDO COMUNE E BILANCI

ART. 28 FONDO COMUNE

ART. 29 ESERCIZIO FINANZIARIO

TITOLO VI SCIoglimento DELL'UNIONE

ART. 30 SCIoglimento DELL'UNIONE

TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1 COSTITUZIONE SEDE DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita tra le imprese che esercitano la loro attività nella Provincia di Avellino, l'Associazione "UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO", in forma abbreviata CONFINDUSTRIA AVELLINO, con sede in Avellino alla Via Palatucci 20/a.

1.2 L' UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO (di seguito per semplicità Confindustria Avellino) è volontaria, indipendente , apartitica, autonoma e senza finalità di lucro; la sua durata è illimitata;

- aderisce a CONFINDUSTRIA, ne adotta il logo, e gli altri segni distintivi;
- assume il ruolo di componente territoriale del sistema della rappresentanza dell'industria italiana, definita nello Statuto di Confindustria; ne acquisisce i diritti e gli obblighi per sé e per le imprese associate, vigila sulla loro corretta osservanza;
- fa proprio, quale parte integrante del presente Statuto, il Codice Etico e la Carta dei valori associativi di Confindustria,
- modella la propria organizzazione ed i propri comportamenti ai valori fondamentali della Confindustria.

1.3 Può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, europei ed internazionali coerentemente con i propri scopi associativi e può costituire delegazioni o uffici periferici o secondari nel territorio della Provincia.

NOTE

Le modifiche apportate riguardano

- la formalizzazione della denominazione "Confindustria Avellino" già deliberata dalla Giunta;

- sistemazione e riformulazione più snella del testo.

Negli articoli successivi in tutti i casi di riferimento all'associazione sarà usata la dizione Confindustria Avellino.

ART. 2 RUOLO E SCOPI

2.1 Confindustria Avellino, in conformità al ruolo attribuitole nell'ambito del sistema Confederale,

- è Attore fondamentale dello sviluppo socio-economico della provincia;
- afferma con la propria presenza e con la propria azione la fondamentale cultura dell'impresa quale volano della crescita.
- promuove la libera iniziativa economica quale modalità di espressione della persona nel creare valore per sé e per la comunità.
- tutela la dignità della persona e sostiene il rispetto dell'ambiente nel contesto economico e sociale

2.2 A tal fine

- a) promuove, con iniziative proprie e in collaborazione con Istituzioni, Enti e Associazioni, la coscienza dei valori sociali e civili; l'agire imprenditoriale; le politiche atte a favorire la crescita socio-economica della comunità;
- b) esercita la rappresentanza, nei limiti del presente Statuto, dell'industria provinciale e delle imprese associate (di seguito per semplicità indicati anche associati) nei rapporti con le Istituzioni, gli Enti, le Amministrazioni, le Organizzazioni sindacali, economiche, politiche, sociali e culturali e le altre componenti del sistema confederale;
- c) sostiene con la propria attività associativa le diverse fasi delle imprese associate e ne tutela gli interessi con attività sindacale, azioni legali e tributarie;
- d) stipula contratti di lavoro e collabora alla risoluzione delle vertenze collettive ed individuali;
- e) assicura la solidarietà e la collaborazione tra gli Imprenditori delle imprese associate, tra le diverse componenti interne, ed interviene con le proprie specifiche competenze, ai sensi del presente Statuto, per risolvere eventuali controversie lesive dello stile e dell'immagine o che si frappongono al ruolo e agli scopi associativi.

2.3 Confindustria Avellino provvede a:

- a) designare e nominare propri rappresentanti in Istituzioni, Enti, Organismi, Società commerciali e non, alle quali partecipa per legge o per accordi;
- b) svolgere attività informativa, consulenziale e di assistenza alle imprese associate in tutti i campi di interesse, implementando appositi servizi interni o partecipando a Enti, Società o altri Organismi che hanno la finalità della produzione e/o fornitura di servizi reali alle imprese;
- c) organizzare e partecipare, anche indirettamente, a ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali, alla pubblicazione di periodici, riviste e monografie;
- d) promuovere e partecipare ad idonee forme previdenziali ed assicurative, in favore delle imprese associate.

2.4 Confindustria Avellino, indicativamente, può svolgere le seguenti attività strumentali:

- a) la promozione o la partecipazione a Società, Consorzi, Enti, Fondazioni o altri organismi regolati dal Codice Civile o da altre disposizioni di legge;
- b) l'acquisto, la vendita, la costruzione e la gestione di beni immobili nonché l'acquisto e la vendita di beni mobili anche registrati e di diritti immobiliari;
- c) tutti gli atti e le operazioni industriali, commerciali, finanziarie di investimento,

bancarie e ipotecarie che saranno ritenute necessarie ed utili per l'attuazione dei propri scopi.

NOTE

Sistemazione più semplice e più schematica, con eliminazione di tutti gli altri riferimenti non attinenti al titolo dell'articolo.

TITOLO II- ASSOCIATI

ART. 3 – ADESIONE: REQUISITI, CRITERI E MODALITÀ

3.1 A Confindustria Avellino possono aderire come soci effettivi:

- le imprese di qualsiasi dimensione produttrici di beni e/o servizi, con una organizzazione di tipo industriale, che operano in Provincia di Avellino, ed abbiano sede legale, unità produttive, stabilimenti, cantieri, filiali o depositi nel territorio provinciale;
- consorzi o società consortili, imprese cooperative ed artigiane di produzione di beni e/o servizi, operanti nel territorio provinciale.

3.2 Possono inoltre aderire, in qualità di soci Aggregati, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, altre realtà imprenditoriali, le quali anche se non hanno i requisiti per essere soci effettivi, presentino elementi di complementarità, strumentalità o interazione economica con le imprese rappresentate istituzionalmente e siano in numero tale da non alterarne la qualificazione, nel rispetto del regolamento confederale in materia.

3.3 L'adesione avviene nel rispetto:

- a) della propria natura di associazione tra imprese che svolgono attività dirette alla produzione di beni e/o di servizi con un'organizzazione di tipo industriale;
- b) del proprio spirito di associazione di imprese private operanti in contesti di mercato competitivo.

3.4 Le imprese associate sono iscritte nel Registro delle imprese di Confindustria Avellino e nell'analogo registro tenuto dalla Confindustria, e tale atto ne certifica ad ogni effetto l'appartenenza al sistema.

3.5 Le imprese associate sono raggruppate in Sezioni per settore o per più settori merceologici. Su delibera della Giunta potrà essere istituita una specifica sezione per i soci Aggregati.

3.6 La domanda di adesione è formulata su apposito modello predisposto da Confindustria Avellino contenente tutte le notizie necessarie, la dichiarazione di esplicita accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti, nonché del Codice Etico confederale, della Carta dei valori associativi e della conseguente affidabilità morale e legale dei Rappresentanti delle imprese richiedenti.

3.7 L'iscrizione è approvata dal Consiglio Direttivo, sentito, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, il parere consultivo del Presidente della Sezione in cui l'impresa deve essere inquadrata, che se non dovesse intervenire nei termini è assunto quale silenzio-assenso.

3.8 L'adesione impegna l'impresa associata per almeno due anni consecutivi, rinnovati tacitamente di biennio in biennio qualora l'Associato non comunichi a Confindustria Avellino la rinuncia all'adesione, con lettera raccomandata da far pervenire almeno sei mesi prima della scadenza del biennio in corso.

3.9 Il primo biennio decorre dalla data di accoglimento della domanda fino alla conclusione del secondo anno successivo (31 dicembre).

3.10 Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

3.11 La rinuncia all'adesione non prodotta nei termini di cui al precedente comma 8 implica la cessazione della qualità di impresa associata, fermo restando l'obbligo di versare a Confindustria Avellino i contributi fino alla scadenza naturale del biennio del rapporto associativo instaurato o automaticamente rinnovato.

NOTE

Riformulazione delle tipologie di imprese che possono aderire all'Associazione sulla base delle indicazioni di Confindustria;

sistemazione in un solo articolo di tutto ciò che riguarda l'adesione e le sue modalità , compreso il caso di dimissioni che sarà ripreso nel successivo articolo 5.

ART. 4 DIRITTI ED OBBLIGHI DELL'IMPRESA ASSOCIATA

4.1 L'impresa associata, che ha aderito in qualità di socio effettivo, ha diritto

- a) a ricevere le prestazioni associative, di rappresentanza e di servizi, poste in essere da Confindustria Avellino e dal sistema confederale;
- b) di elettorato attivo e passivo negli Organi della Confindustria Avellino e delle sue Sezioni, secondo le modalità previste dal presente Statuto;
- c) ad avere attestata la propria partecipazione a Confindustria Avellino ed al sistema confederale, nonché, previa specifica autorizzazione, ad utilizzare l'emblema ed il logo confederale, nel rispetto del relativo regolamento. E' in ogni caso vietato l'uso del logo a fini commerciali .

4.2 Il diritto di elettorato dei soci Aggregati è limitato

- a) ad un solo voto in Assemblea, indipendentemente dai contributi versati;
- b) alla eleggibilità dei propri rappresentanti nella Giunta e negli Organi della propria Sezione, se costituita.

4.3 Le imprese a prevalente partecipazione pubblica, così come definite nella normativa confederale, che aderiscono a Confindustria Avellino, non possono disporre in Assemblea di un numero complessivo di voti superiore al 10% di quelli assegnati a tutte le imprese associate.

4.4 Tutte le imprese associate, all'atto dell'adesione e per tutta la durata del vincolo associativo, si impegnano:

- a) all'osservanza delle norme statutarie, delle delibere adottate dagli Organi di Confindustria Avellino, del Codice Etico confederale e della Carta dei valori associativi;
- b) a partecipare attivamente alla vita associativa;
- c) al pagamento dei contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati da Confindustria Avellino; a tal fine, entro il 31 gennaio di ogni anno gli associati sono tenuti a comunicare, su appositi moduli inviati a cura degli Uffici di Confindustria Avellino, il monte salari dell'anno precedente e/o altri elementi utili per la determinazione dei contributi associativi e per l'aggiornamento del Registro delle imprese;
- d) a fornire a Confindustria Avellino tutti gli elementi, dati, notizie e variazioni utili ai fini del rapporto associativo;
- e) ad applicare contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo, previa specifica informazione, stipulato da Confindustria Avellino o dalle altre componenti del sistema confederale;
- f) a non fare contemporaneamente parte di associazioni od organizzazioni costituite per analoghi scopi che aderiscono ad Organizzazioni diverse da Confindustria; l'iscrizione contemporanea ad altre associazioni aderenti ad Organizzazioni diverse da Confindustria, e costituite per analoghi scopi, costituisce grave inadempimento.

4.5 Confindustria Avellino è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle imprese associate rispetto alle varie componenti del sistema confederale, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

NOTE:

Sistemazione della formulazione ed accorpamento degli argomenti ed è stato introdotto il divieto di utilizzo del logo confederale a fini commerciali.

ART. 5 - CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI IMPRESA ASSOCIATA

5.1 La qualità di impresa associata si perde:

- a) per atto volontario, nei modi e nei termini previsti dall'art. 3 (commi 8 e 11) ;
- b) per cessazione dell'attività esercitata;
- c) per fallimento con sentenza passata in giudicato;
- d) per espulsione nei casi previsti dal successivo art. 7 lettera d);

5.2 Con la risoluzione del rapporto associativo, i rappresentanti dell'impresa associata perdono automaticamente gli incarichi esterni e la titolarità delle cariche associative all'interno di Confindustria a tutti i livelli di rappresentanza.

5.3 In caso di cessazione del rapporto associativo, l'impresa associata è comunque tenuta al pagamento dei contributi secondo quanto di seguito fissato:

- nel caso di cessazione dell'attività, di fallimento, di espulsione e di dimissioni entro i termini, fino alla data contrattualmente fissata di normale scadenza del rapporto associativo;
- nel caso di dimissioni oltre i termini previsti dallo Statuto, sino alla scadenza del rapporto associativo instaurato o automaticamente rinnovatosi per un biennio.

NOTE

Semplificazione della formulazione

Sono state inoltre recepite le indicazioni di Confindustria.

ART. 6 I CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

6.1 I contributi associativi sono costituiti

- a) dalla quota di iscrizione, pari al contributo minimo, la cui misura è determinata dal Consiglio Direttivo;
- b) dai contributi annui ordinari il cui criterio e la cui misura sono stabiliti dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) da eventuali contributi straordinari, per particolari fabbisogni finanziari, approvati dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

6.2 I contributi annui saranno comunque commisurati all'ammontare globale delle retribuzioni corrisposte, oppure al numero dei dipendenti di ciascuna impresa associata, o ad altri indici aziendali.

6.3 Il Consiglio Direttivo provvede a stabilire le modalità di riscossione dei contributi annui associativi che possono avvenire

- direttamente da parte degli Uffici di Confindustria Avellino;
- mediante affidamento a terzi del servizio;
- mediante convenzione con Enti pubblici o privati.

6.4 Il regolare pagamento dei contributi associativi è condizione indispensabile per l'esercizio dei diritti previsti dal presente Statuto.

6.5 Il mancato versamento dei contributi, mentre sospende l'esercizio dei diritti previsti dal presente Statuto, non esime l'impresa associata morosa dall'obbligo della loro corresponsione, fermo restando il diritto di Confindustria Avellino ad agire, con tutti i mezzi consentiti dalla legge, per il recupero dei contributi dovuti.

6.6 I contributi associativi a qualsiasi titolo versati a Confindustria Avellino non possono essere trasferiti tra le imprese associate.

NOTE

E' stato eliminato il paragrafo relativo al divieto di distribuzione agli associati di eventuali utili di gestione perché inserito nel successivo art. 29.

ART. 7 SANZIONI

7.1 Alle imprese associate che violino gli obblighi statutari, il Codice Etico, la Carta dei valori e le delibere degli Organi di Confindustria Avellino, potranno essere comminate le seguenti sanzioni:

- a) censura scritta;
- b) sospensione da ogni prestazione associativa per un periodo non superiore a sei mesi;
- c) decadenza dei rappresentanti dell'impresa dagli organi interni e/o dagli incarichi di rappresentanza esterna;
- d) espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altra grave inadempienza degli obblighi derivanti dal presente Statuto o dal Codice Etico confederale.

7.2 La censura scritta è disposta dal Presidente dell'associazione e va motivata.

7.3 Le altre sanzioni sono deliberate dalla Giunta anche cumulativamente.

7.4 Contro le decisioni sanzionatorie è ammesso ricorso ai Probiviri, senza effetti sospensivi della sanzione, nel termine di 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento.

NOTE

Sono state recepite le indicazioni di Confindustria ed è stato snellito il testo.

Il termine per il ricorso è stato portato da 10 a 15 giorni ed è stata eliminata la previsione di una maggioranza qualificata della Giunta per deliberare sulle sanzioni, uniformandola alle indicazioni confederali.

ART. 8 ELEGGIBILITA', RAPPRESENTANZA, CARICHE ELETTIVE

8.1 Le cariche di Confindustria Avellino sono riservate al titolare o al legale rappresentante delle imprese associate, aderenti quali soci effettivi, in regola con i versamenti dei contributi associativi.

8.2 Possono inoltre rappresentare le imprese associate, mediante delega, l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale, i Membri del Consiglio di Amministrazione, gli Istitutori o i Dirigenti di settori fondamentali dell'impresa.

8.3 Nell'Assemblea l'impresa associata può essere rappresentata, al solo fine dell'esercizio del diritto di voto, a mezzo di apposita delega da altro suo dipendente con funzioni direttive.

8.4 E' condizione per l'accesso a tutte le cariche sociali la piena affidabilità sotto il profilo legale e morale ed il venir meno dei requisiti per l'accesso alle cariche determina l'automatica decadenza dalle stesse.

8.5 Per tutte le cariche sono causa di preclusione e di decadenza quelle previste dall'art. 2382 del Codice Civile per gli amministratori di società.

8.6 Le cariche associative sono incompatibili con incarichi istituzionali a diversi livelli di governo.

8.7 Le cariche elettive sono ricoperte e svolte a titolo gratuito, senza corrispettivo e rimborsi spesa, ad eccezione del Collegio dei Revisori Contabili.

8.8 Quelle monocratiche non sono cumulabili.

8.9 La carica di Probiviro non è cumulabile con alcuna altra carica di Confindustria Avellino.

8.10 L'accesso alle cariche di Presidente, di componente del Consiglio Direttivo, e ad altre cariche nel sistema Confindustria è riservato solo ai rappresentanti delle imprese che osservino il completo inquadramento.

NOTE

Risultano accorpati l'art. 10 e l'art. 11 dello statuto vigente in modo da rendere più semplice la lettura per tutto quanto riguarda le cariche associative e la rappresentanza delle aziende all'interno dell'associazione.

Viene rafforzato il principio che le cariche vengono svolte a titolo gratuito ad eccezione dei Revisori Contabili.

E' stata introdotta l'incompatibilità tra cariche associative ed incarichi politici o istituzionali.

TITOLO III- STRUTTURA ASSOCIATIVA

ART. 9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi di Confindustria Avellino:

L' Assemblea

La Giunta

Il Consiglio Direttivo

Il Presidente

I Vice- Presidenti ed i Consiglieri incaricati

Il Collegio dei Revisori Contabili

I Probiviri

NOTE

E' stata modificata soltanto la dizione del Collegio dei Revisori Contabili e quella dei Probiviri in base alle indicazioni di Confindustria.

CAPO I L' ASSEMBLEA

ART. 10 COMPOSIZIONE ED ATTRIBUZIONE VOTI

10.1 L'Assemblea è composta dai Rappresentanti di tutte le imprese Associate in regola con gli obblighi statutari e con i versamenti dei contributi associativi.

10.2 Ogni impresa associata può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, dal Rappresentante di altra impresa associata il quale, oltre la propria, può essere portatore di una sola delega.

10.3 All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Componenti del Collegio dei Revisori Contabili, i Probiviri ed il Direttore.

10.4 Su invito del Presidente di Confindustria Avellino, sentito il parere consultivo del Consiglio Direttivo e limitatamente alla parte pubblica, possono partecipare all'Assemblea i membri del Governo centrale e locale, esponenti della Pubblica Amministrazioni, dell'economia, della cultura, del sindacato.

10.5 I voti spettanti a ciascuna impresa associata, in regola con gli obblighi statutari sono attribuiti in base ai contributi effettivamente versati e di competenza dell'anno solare precedente. Eccezionalmente, al fine dell'esercizio di voto, l'impresa associata può provvedere ad effettuare il versamento dei contributi nel termine di otto giorni di calendario precedenti la data dell'Assemblea ed ottenere in tal modo il ricalcolo dei voti attribuiti.

10.6 I voti sono attribuiti in misura:
di un voto per ogni importo pari al contributo minimo, o sua frazione superiore al 50%.

10.7 Agli associati iscritti nel corso dell'anno ed ai soci aggregati è attribuito un solo voto.

10.8 Le operazioni di attribuzione dei voti sono certificate dal Collegio dei Revisori Contabili.

10.9 La documentazione di attribuzione dei voti è posta a disposizione delle imprese associate presso gli Uffici di Confindustria Avellino negli otto giorni precedenti la data della prima convocazione dell'assemblea.

NOTE

Sistemazione diversa separando i vari capitoli in modo da rendere più agevole la lettura.

La parte relativa alla rappresentanza in assemblea per l'esercizio del diritto di voto è stata inserita in un articolo precedente(art.8 – comma 3).

Anche per gli altri organi – Giunta e Consiglio Direttivo- sarà seguita la distinzione tra composizione, riunione e deliberazioni, ed attribuzioni.

ART. 11 CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

11.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ed è convocata dal Presidente di Confindustria Avellino.

11.2 L'avviso di convocazione dovrà essere inviato, alternativamente, a mezzo raccomandata o mezzo fax o posta elettronica, almeno 15 giorni prima della data della prima convocazione e dovrà contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo, l'ora della prima e seconda convocazione, nonché i voti attribuiti alla singola impresa associata.

11.3 L'Assemblea è presieduta dal Presidente di Confindustria Avellino o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età o dal Vice-Presidente vicario, se nominato.

11.4 Segretario dell'Assemblea è il Direttore di Confindustria Avellino; in caso di suo impedimento l'assemblea provvede alla relativa designazione.

11.5 Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate, mediante verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è trascritto nell'apposito libro dei verbali.

11.6 Nel caso di intervento del Notaio, necessario in Assemblea ordinaria per elezioni e in Assemblea straordinaria, il relativo atto funge da verbale ed è inserito nel medesimo libro.

11.7 Il sistema di votazione è stabilito dall'Assemblea; per le votazioni relative a persone necessariamente si adotta lo scrutinio segreto; allorché si tratti di eleggere organi collegiali o comunque cariche plurime, l'elezione deve avvenire con il criterio del voto limitato, ossia ciascun elettore può votare per un numero di candidati che non superi i due terzi dei seggi da coprire.

11.8 Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano le imprese associate ancorché assenti o dissenzienti.

11.9 L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno.

11.10 Deve essere, altresì convocata dal Presidente, ogniqualvolta lo richiedano:

- I due terzi dei componenti della Giunta ;
- il Consiglio Direttivo per trattare argomenti di particolare importanza o urgenza;
- tante imprese associate che corrispondano complessivamente ad almeno un quarto dei voti spettanti;
- il Collegio dei Revisori Contabili, limitatamente a questioni connesse all'esercizio delle funzioni ad esso affidate.

11.11 La richiesta di cui al precedente comma 10 dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno e se risulta rispondente ai requisiti previsti, la convocazione dovrà seguire nel termine di 20 giorni.

11.12 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita

- in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei voti spettanti;
- in seconda convocazione, che può essere fissata anche ad un'ora di distanza dalla prima, quando siano presenti imprese associate che rappresentino almeno il 10% dei voti spettanti.

11.13 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una maggioranza diversa.

11.14 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita

- in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentate la metà più uno delle imprese associate che abbiano diritto ad un numero di voti pari almeno ai due terzi di quelli spettanti;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle imprese associate intervenute purchè rappresentino almeno il 30% dei voti spettanti.

11.15. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria, ad eccezione delle ipotesi previste per lo scioglimento disciplinate dal successivo art. 30 del presente Statuto, sono valide se approvate dalla maggioranza dei due terzi dei voti presenti o rappresentati e debbono riportare tanti voti favorevoli che rappresentino almeno il 30% di quelli attribuiti complessivamente.

11.16 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono comunicate, con valore di notifica, entro trenta giorni dall'adozione a tutti gli Associati.

NOTE

Sistemazione differente della formulazione. E' stata inoltre eliminata la differenza tra costituzione e deliberazioni dell'assemblea.

ART. 12 – ATTRIBUZIONI

12.1 L'Assemblea ordinaria:

A) Elegge

- il Presidente, secondo le modalità previste dal successivo art. 19;
- i Vice Presidenti ed i Consiglieri Incaricati, secondo le modalità previste dal successivo art.19;
- i quattro componenti della Giunta;
- i componenti del Collegio dei Revisori Contabili, secondo quanto previsto dall'art. 22;
- i cinque Proviviri secondo quanto previsto dall'art. 22.

B) Approva

- gli indirizzi generali ed il programma di attività proposti dal Presidente;
- i bilanci annuali e le relative relazioni;
- i criteri e la misura dei contributi associativi annui ordinari e di quelli straordinari su proposta del Consiglio Direttivo.

C) Determina

gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività di Confindustria Avellino ed esamina qualsiasi argomento rientrante negli scopi associativi.

D) Delibera

su ogni altro argomento ad essa sottoposto dalla Giunta, dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

12.2 L'Assemblea straordinaria delibera in merito:

a) alle modifiche al presente Statuto;

b) allo scioglimento di Confindustria Avellino, secondo le modalità previste dal successivo art. 30.

NOTE

Sono state schematizzate le attribuzioni dell'assemblea sulla base dei compiti che riguardano le funzioni elettive e le altre funzioni .

CAPO II GIUNTA

ART. 13 COMPOSIZIONE E DURATA

13.1 La Giunta di Confindustria Avellino è composta da membri di diritto, eletti e aggiunti.

13.2 Sono membri di diritto:

il Presidente, i Vice Presidenti, i Presidenti delle Sezioni costituite; gli ex Presidenti con imprese associate e non chiamati a far parte di altri Collegi (Probiviri, Revisori), i componenti del Consiglio Direttivo che non ne facciano già parte ad altro titolo.

13.3 Sono membri eletti i quattro componenti votati dall'Assemblea.

13.4 Sono componenti aggiunti

- un componente designato dal Gruppo Giovani Imprenditori;
- un componente designato dal Comitato Piccola Industria;
- un componente designato dalla Sezione Attività diverse;
- un componente eletto dai Soci Aggregati;
- i componenti designati dalle Sezioni.

Le Sezioni esprimono loro componenti in Giunta in ragione

- a) del contributo complessivamente versato a Confindustria Avellino nell'anno precedente l'Assemblea di elezione dell'Organo, certificato dal Collegio dei Revisori Contabili,
- b) del numero di imprese di cui si compone la Sezione.

13.5 In base ai contributi le Sezioni eleggono in Giunta

- un componente se il contributo complessivo risulta uguale o superiore a 30 volte il contributo minimo;
- un ulteriore componente ogni 30 volte il contributo minimo o frazione superiore a 20 volte il contributo minimo.

Riguardo il numero delle imprese associate le Sezioni eleggono

- un componente per le Sezioni da 51 a 100 imprese associate;
- altri due componenti per le Sezioni da 101 a 200 imprese associate;
- altri tre componenti per le Sezioni con oltre 200 imprese associate.

13.6 Ai fini della ricostituzione della Giunta, il Presidente di Confindustria Avellino sollecita le nomine di cui sopra e verifica che ciascuna impresa associata non sia presente in Giunta con più di due componenti.

13.7 Eventuali ritardi o mancate elezioni di componenti non impediscono l'entrata in carica della nuova Giunta nella composizione raggiunta; il Presidente curerà le necessarie sostituzioni destinate al rispetto degli equilibri rappresentativi di cui al comma precedente.

13.8 Durante il mandato, nel caso venissero a mancare i componenti eletti dall'assemblea, verranno sostituiti dai primi dei non eletti; i componenti espressione delle Sezioni o dei Gruppi sono sostituiti dalle rispettive articolazioni di provenienza,

fatta eccezione per i rappresentanti di imprese a rilevanza nazionale le quali provvedono direttamente alle relative sostituzioni. I componenti sostituiti restano in carica fino alla scadenza del mandato.

13.9 Il Presidente invita alle sedute di Giunta, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori Contabili ed i Probiviri; in caso di trattazione di specifiche tematiche, può invitare personalità del mondo della politica, dell'economia, della cultura, del sindacato e i rappresentanti delle Istituzioni e del Governo centrale e locale.

13.10 La Giunta dura in carica quattro anni. Cessato il mandato i componenti scaduti sono rieleggibili allo stesso titolo per un altro mandato.

NOTE

Nella nuova formulazione è stata resa più schematica la differenza tra membri di diritto e membri elettivi o aggiunti dalle varie categorie ed è stata colmata la lacuna , presente nel precedente Statuto, che non vedeva presente in Giunta i componenti del Consiglio Direttivo. E' stata inoltre introdotta una disposizione che disciplina in maniera esplicita i casi di sostituzione dei componenti della Giunta.

ART. 14 RIUNIONI E DELIBERAZIONI

14.1 La Giunta è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo richiama il Consiglio Direttivo o un terzo dei membri della Giunta stessa.

14.2 Le riunioni della Giunta sono presiedute dal Presidente di Confindustria Avellino o, in caso di suo impedimento, dal Vice - Presidente più anziano di età o dal Vice-Presidente Vicario, se nominato.

14.3 L'avviso di convocazione è inviato, alternativamente, a mezzo raccomandata, telefax, o posta elettronica almeno dieci giorni prima della data della seduta, cinque in casi d'urgenza, e dovrà contenere oltre la data, il luogo, l'ora della riunione, e l'ordine del giorno.

14.4 Le sedute di Giunta sono valide con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese con la maggioranza più uno dei presenti, senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche.

14.5 Ciascun membro ha diritto ad un voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente; per le votazioni concernenti persone si procede a scrutinio segreto.

14.6 I componenti della Giunta che per tre volte consecutive non intervengono alle riunioni senza giustificato motivo, decadono automaticamente dalla carica.

14.7 Segretario delle sedute è il Direttore di Confindustria Avellino che provvede a redigere il relativo verbale; in caso di suo impedimento la Giunta provvede alla relativa designazione.

NOTE.

Come per l'assemblea per rendere più agevole la lettura vengono separate anche per la Giunta le convocazioni e le attribuzioni.

E' stata inserita la prevalenza del voto del Presidente in caso di parità delle votazioni.

Il quorum per la validità delle riunioni è stato portato ad 1/3 invece di 2/5 uniformandolo alle indicazioni di Confindustria.

ART. 15 ATTRIBUZIONI

15.1 Spetta alla Giunta:

- curare il conseguimento dei fini statuari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale , nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea;
- eleggere nel proprio seno quattro membri del Consiglio Direttivo, nell'ambito di una lista proposta dal Presidente;
- nominare la Commissione di designazione di cui all'art. 19 del presente Statuto;
- proporre all'Assemblea un candidato alla presidenza;
- determinare, su proposta del Consiglio Direttivo, i criteri per la composizione merceologica delle varie sezioni;
- adottare le sanzioni nei confronti dei rappresentanti delle imprese associate in base a quanto previsto dall'art. 7;
- decidere in merito ai ricorsi contro le deliberazioni ed i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo;
- dare parere , su proposta del Consiglio Direttivo, sulle modifiche statuarie;
- deliberare sull'adozione e sulle modifiche delle norme regolamentari per l'applicazione del presente Statuto;
- assumere decisioni e deliberazioni sugli altri compiti ad essa riservati nel presente Statuto.

NOTE

*Sistemazione organica in un apposito articolo delle attribuzioni della Giunta
E' stata eliminata la limitazione relativa ai quattro componenti da eleggere nel Consiglio Direttivo , nello statuto in vigore due di questi componenti dovevano necessariamente essere scelti tra Presidenti di Sezione, non mettendo alcuna limitazione, resta la facoltà di individuarli tra Presidenti di Sezione e non.*

CAPO III IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 16 COMPOSIZIONE, DURATA, CONVOCAZIONE, FUNZIONALITA'

16.1 Il Consiglio Direttivo è composto:

- dal Presidente,
- dai Vice Presidenti (elettivi e di diritto),
- dai Consiglieri Incaricati,
- dal Presidente uscente,
- da 4 componenti eletti dalla Giunta, nell'ambito di una lista proposta dal Presidente.

16.2 Al termine delle procedure di ricostituzione del Consiglio Direttivo, il Presidente verifica che ciascuna impresa associata non sia presente in Consiglio con più di due Componenti, in tal caso provvederà alle necessarie sostituzioni.

16.3 La composizione del Consiglio Direttivo può essere integrata

- dal Presidente del Confidi, se espressione prevalente di Confindustria Avellino;
- da due componenti, senza diritto di voto, nominati dal Presidente e scelti tra esponenti di rilievo del mondo imprenditoriale.

16.4 Alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, partecipa

- il Direttore che svolge la funzione di Segretario e redige i verbali delle sedute che controfirmati dal Presidente sono raccolti in apposito libro; in caso di suo impedimento provvede il Consiglio alla designazione;
- il Collegio dei Revisori Contabili quando la trattazione dell'ordine del giorno è inerente a materia e temi sui quali si esprime il detto Organo.

16.5 I Componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni, sono rieleggibili con lo stesso incarico per una sola volta, e cessano il loro mandato al momento dell'insediamento dei nuovi Componenti.

16.6 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni due mesi o quando ne faccia richiesta un quarto dei suoi componenti.

16.7 La convocazione, comprensiva di data, luogo, ora e ordine del giorno, è fatta mediante avviso scritto diramato alternativamente a mezzo raccomandata, telefax o posta elettronica almeno sette giorni, tre giorni in caso d'urgenza, prima della data fissata della seduta.

16.8 Le riunioni sono presiedute dal Presidente ed in caso di suo impedimento dal Vice Presidente più anziano di età o dal Vice Presidente Vicario, se nominato.

16.9 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno un terzo dei suoi componenti.

16.10 Ciascun componente ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

16.11 Il sistema di votazione è stabilito dal Consiglio Direttivo; per la nomina e le deliberazioni relative a persone si procede per scrutinio segreto.

16.12 Sono automaticamente dichiarati decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengono alle sedute per tre volte consecutive e quelli che nell'anno solare non sono intervenuti ad almeno metà delle riunioni; gli stessi decaduti non possono essere rieletti per il mandato successivo.

NOTE

Schematizzazione della formulazione. E' stata inoltre inserita la penalizzazione per i componenti che decadono a causa delle assenze, della non rielezione per il mandato successivo.

ART. 17 ATTRIBUZIONI

17.1 Spetta al Consiglio Direttivo:

- A) dirigere l'attività di Confindustria Avellino, nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e della Giunta e controllarne i risultati;
- B) deliberare
- sulle questioni che gli vengono demandate dalla Giunta;
 - sulle domande di iscrizione alla Confindustria Avellino delle singole imprese, secondo le procedure di cui all'art 3 ;
 - sull'organizzazione, regolamentazione ed affidamento dei servizi nonché sugli eventuali incarichi di consulenze;
 - su proposta del Presidente, sull'assunzione, nomina e licenziamento dei Dirigenti;
 - sull'apertura di Uffici e Delegazioni in luoghi diversi della Sede associativa principale, e sulle relative missioni;
 - sulla partecipazione a Società, Enti ed Organismi, definendone modalità di gestione e controllo;
 - sull'acquisto, vendita , costruzione e gestione di beni immobili;
- C) predisporre e proporre all'assemblea i bilanci consuntivi e preventivi;
- D) esercitare in caso d'urgenza i poteri di Giunta anche sulle materie di carattere patrimoniale e finanziario che eccedono l'ordinaria amministrazione, salvo successiva ratifica della Giunta.
- E) formulare e proporre alla Giunta norme regolamentari e modifiche dello Statuto;
- F) nominare Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per pareri e studi su tematiche di interesse;
- G) eleggere, revocare o designare i Rappresentanti esterni di Confindustria Avellino;
- H) assumere decisioni e deliberazioni sugli altri compiti ad esso riservati dal presente Statuto.

NOTE

Sono state schematizzate le attribuzioni del Direttivo

E' stata riportata in tale articolo la capacità di deliberare su acquisto e vendita di beni immobili o altre operazioni che nello Statuto in vigore è riportata alla fine dell'art. 2.

CAPO IV FUNZIONI, POTERI ED ELEZIONE DEL PRESIDENTE

ART. 18 IL PRESIDENTE

18.1 Il Presidente di Confindustria Avellino

- è eletto dall'Assemblea ordinaria su proposta della Giunta;
- dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per altri due anni , seguendo le normali procedure di designazione e di elezione; una ulteriore elezione è ammessa solo trascorso un intervallo di almeno quattro anni dalla scadenza dell'ultimo mandato;
- esercita la rappresentanza associativa e, a tutti gli effetti di legge, la rappresentanza legale di Confindustria Avellino di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti;
- Sovrintende all'attività di Confindustria, assicurando l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea , della Giunta e del Consiglio Direttivo, e vigilando sull'attività degli Uffici;
- verifica sul rispetto delle norme del presente Statuto, del Codice Etico e sulla Carta dei valori di Confindustria da parte di tutte le componenti di Confindustria Avellino;
- propone al Consiglio Direttivo la nomina e la risoluzione dei rapporti di lavoro dei Dirigenti di Confindustria Avellino;
- procede, su proposta del Direttore, all'assunzione, alla promozione, al licenziamento del personale ed a stabilire le condizioni del rapporto di lavoro;
- convoca e presiede l'Assemblea, la Giunta e il Consiglio Direttivo;
- partecipa alle Assemblee delle Sezioni e dei Gruppi;
- commina alle imprese associate le sanzioni di sua competenza ai sensi del presente Statuto , ed assicura l'applicazione di quelle deliberate dagli Organi competenti;
- in caso di necessità ed urgenza esercita i poteri del Consiglio Direttivo e della Giunta, salvo successiva ratifica da parte degli stessi Organi;
- può delegare ai vice Presidenti, ai Consiglieri Incaricati o a membri del Consiglio Direttivo o della Giunta, collegialmente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni.

18.2 Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, può nominare tra i Vice Presidente, un suo vicario con delega generica o specifica; in mancanza le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente più anziano di età.

18.3 Venendo a mancare il Presidente , l'assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro tre mesi.

NOTE

La formulazione è stata resa più schematica ed è stata introdotta la formalizzazione del raccordo con i Vice Presidenti e Consiglieri incaricati oltre che la facoltà di indicare un suo vicario tra i vicepresidenti.

ART. 19 – PROCEDURA PER L' ELEZIONE DEL PRESIDENTE: LA COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE E LA FUNZIONE DELLA GIUNTA

19.1 La Giunta di Confindustria Avellino al fine di proporre all'Assemblea ordinaria il candidato Presidente si avvale del lavoro e degli esiti della Commissione di Designazione.

19.2 La Commissione di Designazione

- è eletta dalla Giunta nell'ultimo anno di mandato del Presidente e ciascun membro di Giunta può esprimere nella votazione non più di due preferenze;
- è composta di tre membri scelti tra rappresentanti delle imprese associate che abbiano maturato una significativa esperienza associativa, e di cui non può far parte il Presidente in carica;
- resta in carica quattro anni ;
- ha il compito dell'ampia consultazione del Consiglio Direttivo, dei Presidenti delle Sezioni non facenti parte del Consiglio Direttivo e dei rappresentanti delle imprese associate per raccogliere proposte di candidatura alla Presidenza e per individuare le significative esigenze espresse dalle imprese associate.

19.3 Nelle consultazioni è facoltà degli associati riproporre la candidatura del Presidente in carica ed in tal caso, se rieletto, il suo mandato sarà limitato a due anni.

19.4 La Commissione di designazione, al termine delle consultazioni, presenta alla Giunta una relazione con l'indicazione del candidato che ha ottenuto il maggiore gradimento in termini numerici e delle esigenze programmatiche manifestate dai rappresentanti delle imprese associate.

19.5 La Commissione comunque dovrà segnalare nella sua relazione alla Giunta ogni eventuale candidatura che esprima almeno il 15% dei voti complessivi, spettanti alle imprese associate; la candidatura del Presidente uscente per essere proposta deve ottenere il consenso di almeno il 20% dei voti complessivi spettanti alle imprese associate .

19.6 La Giunta, sulla base della relazione della Commissione, mediante votazione a scrutinio segreto, individua il nome di un candidato alla Presidenza da proporre all'Assemblea.

19.7 In una seduta successiva a quella di designazione e prima dell'Assemblea per l'elezione, il Presidente designato espone alla Giunta le linee programmatiche per il proprio mandato, e propone i nomi dei Vice Presidenti elettivi e dei due Consiglieri Incaricati.

19.8 Qualora la proposta della Giunta venga respinta dall'Assemblea va ripetuta la procedura di designazione.

19.9 L'Assemblea vota contestualmente il Presidente designato, il suo programma e la proposta dei Vice Presidenti e dei Consiglieri Incaricati. Qualora il designato sia il Presidente uscente la maggioranza necessaria per la sua rielezione dovrà essere pari ad almeno i due terzi dei votanti.

19.10 Le Sezioni possono richiedere l'intervento della Commissione in occasione della designazione del proprio Presidente.

NOTE

Formulazione più snella del testo. Viene introdotta la possibilità di riproporre nelle consultazioni il Presidente in carica per un mandato limitato di due anni; in questo caso occorrono quorum di proposizione e di approvazione più consistenti rispetto agli altri candidati.

Non è stato, come nel precedente Statuto previsto espressamente che la Commissione di designazione abbia un Presidente.

CAPO V GLI ALTRI ORGANI

ART. 20 VICE-PRESIDENTI E CONSIGLIERI INCARICATI

20.1 I Vice Presidenti sono quattro, di cui due di diritto, nelle persone dei Presidenti in carica del Gruppo Piccola Industria e del Gruppo Giovani Imprenditori.

20.2 Gli altri due Vice Presidenti ed i due Consiglieri Incaricati vengono eletti dall'assemblea secondo le procedure di cui all'art. 19 - comma 7- .

20.3 I Vice Presidenti ed i Consiglieri incaricati collaborano col Presidente nelle attività e nell'espletamento delle sue funzioni e sono responsabili verso il Presidente dello svolgimento dei programmi e delle attività a loro delegate. Insieme al Presidente, si riuniscono in un Comitato di Presidenza con funzioni collegiali e consultive.

20.4. Durano in carica quattro anni e scadono contemporaneamente al Presidente;

20.5 Nel caso vengano a mancare durante il quadriennio quelli eletti sono sostituiti, su proposta del Presidente, dalla Giunta e restano in carica fino alla scadenza del Presidente, quelli di diritto dalle relative espressioni;

20.6 Quelli eletti sono rieleggibili per non più di un mandato consecutivo a quello della prima elezione; ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che siano trascorsi almeno quattro anni dalla scadenza dell'ultimo mandato.

NOTE

Raccordo con le procedure di cui al precedente art. 19.

E' stata prevista la possibilità di rielezione per due mandati consecutivi.

ART. 21 COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

21.1 Il Collegio dei Revisori Contabili

- è eletto dall'Assemblea ordinaria nell'anno precedente l'elezione del Presidente;
- si compone di tre Revisori effettivi e due supplenti scelti tra i Revisori ufficiali dei Conti;
- dura in carica quattro anni ed è rieleggibile, gli effettivi eleggono tra loro il Presidente;
- vigila sull'andamento della gestione economico finanziaria della Confindustria Avellino e ne espone le risultanze all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo; in quanto applicabili, svolge le funzioni di cui agli artt. 2403,2403-bis 2404 e 2407 del Codice Civile.

21.2 Prima della convocazione dell'assemblea chiamata ad eleggere il collegio dei Revisori Contabili, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature entro il termine dallo stesso fissato. Nel caso non pervengano candidature o le candidature pervenute non siano in numero sufficiente, il Presidente formula proposte di nominativi da presentare all'Assemblea.

21.3 I Revisori contabili supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine di anzianità di età.

21.4 L'incarico di Revisore è incompatibile con tutte le altre cariche associative e con la qualità di Rappresentante di impresa associata.

21.5 I componenti effettivi del Collegio assistono alle riunioni dell'Assemblea e alle sedute della Giunta e, su richiesta del Presidente, a quelle del Consiglio Direttivo.

21.6 Spetta al Collegio dei Revisori esercitare gli altri compiti previsti nel presente Statuto.

21.7 Delle riunioni del Collegio è redatto verbale, trascritto nel libro dei verbali appositamente istituito.

NOTE

Sistemazione più snella del ruolo e della composizione di tale organo.

E' stata recepita la nuova dizione di collegio dei Revisori Contabili e non dei Conti.

ART. 22 PROBIVIRI

22.1 I probiviri sono eletti dall'Assemblea ordinaria, a scrutinio segreto, in anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili; nel caso che dovessero venire a mancare nel detto periodo, sono sostituiti dai primi dei non eletti che rimangono in carica fino alla scadenza.

22.2 Possono essere eletti alla carica di Probiviro persone di specchiata rettitudine e di ineccepibile moralità, anche esterni a Confindustria Avellino, nel rispetto dei requisiti di eleggibilità previsti dal Codice Etico.

22.3 La carica di Probiviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Probiviro di un'altra organizzazione confederale o di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna a Confindustria Avellino.

22.4 Prima della convocazione dell'Assemblea chiamata ad eleggere i Probiviri, il Presidente invita gli Associati a far pervenire per iscritto le candidature entro il termine dallo stesso fissato.

22.5 Nel caso non pervengano candidature o le candidature pervenute non siano in numero sufficiente, il Presidente formula proposte di nominativi da presentare all'Assemblea.

22.6 Ogni impresa associata ha diritto di esprimere in Assemblea tre preferenze.

22.7 Spetta ai Probiviri

- la risoluzione delle controversie, anche su istanza di una sola delle Parti coinvolte, di qualunque natura insorte, tra imprese associate e tra le Componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente;
- interpretazione delle previsioni del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolamentare;
- disporre la decadenza dalle cariche- fatto salvo quanto previsto dall'art. 7- per gravi motivi tali da rendere incompatibile e pregiudizievole la permanenza nelle cariche stesse, qualora non vi abbiano già provveduto gli Organismi che hanno proceduto alle designazioni ed alle nomine.

22.8 In caso di risoluzione di controversie, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato a pronunciarsi in merito, sarà adottata la seguente procedura:

- ciascuna Parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di fiducia, scelto tra i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea;
- il Presidente del collegio arbitrale è scelto tra i cinque Probiviri con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle Parti, in caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri nominati dalle parti al Presidente del Tribunale di Avellino che provvederà alla scelta, sempre tra i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea.
- il Presidente del Collegio arbitrale ed i singoli probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice Etico e dalla Carta dei valori associativi;

22.9 Il collegio arbitrale stabilisce di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per esperire il proprio incarico, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

22.10 Il Collegio, una volta esperiti i tentativi di composizione bonaria, giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di lodo arbitrale irrituale.

22.11 Il lodo deve essere

- deliberato a maggioranza dei voti entro 30 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.
- comunicato alle parti interessate ed al Presidente di Confindustria Avellino entro cinque giorni dalla data della deliberazione.

22.12 Il lodo è appellabile soltanto presso i Probiviri di Confindustria.

22.13 Il Collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

22.14 Nei casi in cui non sussista una controversia, i cinque Probiviri eletti designano all'inizio di ogni anno solare ed a maggioranza tra loro, tre Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

22.15 Infine, i Probiviri si pronunciano in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

NOTE

E' stata modificata la precedente formulazione nel tentativo di renderla più snella.

Sono state recepite le indicazioni di Confindustria.

Infatti questo articolo deve consentire il raccordo tra l'operato dei Probiviri delle singole associazioni con i Probiviri confederali.

TITOLO IV LE ALTRE ARTICOLAZIONI ASSOCIATIVE DI RILIEVO STATUTARIO

ART. 23 GRUPPO PICCOLA INDUSTRIA

23.1 Il “Gruppo Piccola Industria” è costituito nell’ambito di Confindustria Avellino e ne costituisce articolazione al fine di dare evidenza, pregnanza e specificità alla rappresentanza delle piccole imprese associate.

23.2 Il Gruppo Piccola Industria infatti raggruppa le imprese associate di qualsiasi settore, che occupano normalmente fino a quarantacinque dipendenti, che comunque conservano l’inquadramento nelle rispettive Sezioni di appartenenza.

23.3 Al Gruppo è affidata la cura dei particolari interessi delle piccole imprese, di concerto con gli organi dell’Associazione.

23.4 Ha quali suoi Organi interni: l’Assemblea, il Presidente e il Comitato direttivo.

23.5 L’Assemblea delle imprese associate appartenenti al Gruppo Piccola Industria elegge con le stesse modalità previste per le Sezioni di categoria il Presidente ed il Comitato direttivo.

23.6 Il Presidente del Gruppo è di diritto Vice- Presidente, componente della Giunta e del Consiglio Direttivo di Confindustria Avellino; assicura l’armonico inserimento nella politica associativa delle esigenze di rappresentanza e di servizi delle piccole imprese associate, attua gli indirizzi deliberati dal Consiglio direttivo, assume iniziative che esaltino il ruolo della piccola impresa e la sua funzione socio-economica.

Il Comitato Direttivo, composto di cinque membri compreso il Presidente, provvede a:

- designare un proprio rappresentante nella Giunta di Confindustria Avellino (ex art. 13 del presente Statuto);
- nominare i rappresentanti del Gruppo in tutti gli organi associativi regionali e nazionali della Piccola Industria, e nell’ambito del Sistema confederale in generale;
- delibera, su proposta del suo Presidente, in merito ai programmi del Gruppo.

NOTE

E’ stata migliorata la formulazione che appare più completa e razionale.

ART. 24 GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

24.1 Il Gruppo Giovani Imprenditori è un'articolazione di Confindustria Avellino e, in armonia con le norme del presente Statuto, con le iniziative delle altre componenti dell'Associazione, con il Codice etico e la Carta dei valori associativi, si propone di:

- a) contribuire alla formazione imprenditoriale, manageriale e tecnica dei propri aderenti per favorirne la crescita professionale;
- b) stimolare nei giovani imprenditori lo spirito associativo e la consapevolezza della funzione etico-sociale della libera iniziativa;
- c) promuove tutte le iniziative, anche mediante contatti con altri Gruppi o Associazioni, atte ad approfondire la conoscenza dei problemi economici, sociali, politici e tecnici dell'industria, e la diffusione, in particolare presso i giovani, della cultura d'impresa.

24.2 Possono aderire al Gruppo, purchè abbiano una età compresa tra 18 e 40 anni, i titolari di imprese associate, i figli di imprenditori di imprese associate o soci delle stesse purchè siano partecipi dell'attività aziendale, i dirigenti di imprese associate con funzione apicale.

24.3 Il Gruppo ha facoltà di darsi un proprio Regolamento interno, approvato dalla Giunta di Confindustria Avellino.

24.4 La permanenza nel Gruppo e nelle cariche in esso ricoperte cessa al compimento del 40° anno di età.

Sono organi del Gruppo: l'Assemblea, il Presidente e il Consiglio Direttivo;

24.5 L'Assemblea :

- a) elegge il Presidente ;
- b) elegge i Componenti del Consiglio Direttivo, il cui numero effettivo può essere definito dal Regolamento, con un minimo di quattro componenti;
- c) approva le linee programmatiche di attività elaborate dal Consiglio Direttivo;
- d) è convocata in via ordinaria dal Presidente del Gruppo almeno una volta all'anno; ed in via straordinaria secondo le modalità indicate nel Regolamento.

24.6 In Assemblea ogni iscritto al Gruppo ha diritto ad un voto ed è ammessa una sola delega.

24.7 Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali sono tenute a scrutinio segreto e ciascun iscritto presente può esprimere preferenze fino a due terzi del numero di componenti del Consiglio Direttivo.

24.8 Il Presidente del Gruppo è di diritto Vice- Presidente, componente della Giunta e del Consiglio Direttivo di Confindustria Avellino; rappresenta il Gruppo, anche presso tutti gli organismi esterni e ne assicura l'armonica attività ed indirizzo alle linee programmatiche di Confindustria Avellino.

24.9 Il Consiglio Direttivo:

- a) collabora col Presidente del Gruppo a definire le iniziative da intraprendere;
- b) nomina nel proprio ambito, su proposta del Presidente, uno o più Vice- Presidente in base a quanto previsto dal Regolamento;

- c) provvede a designare, su proposta del Presidente, il rappresentante del Gruppo nella Giunta di Confindustria Avellino, ed i rappresentanti del Gruppo negli organi regionali e nazionali dell'Organizzazione dei giovani imprenditori, nonché in organismi esterni;
- d) delibera in merito alle domande di ammissione ed alla cessazione derivante dalla perdita dei requisiti di appartenenza al Gruppo.

24.10 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà dei membri che lo compongono. Ogni membro ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese con la maggioranza delle metà più uno dei presenti. Decadono dalla carica i membri che, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive.

24.11 Il Presidente del Gruppo ed il rappresentante dello stesso nella Giunta di Confindustria Avellino devono essere legali rappresentanti o rappresentanti con una effettiva responsabilità di gestione nell'impresa associata di appartenenza.

NOTE

La formulazione è stata resa più razionale e sono state raccordate alcune disposizioni con quanto disciplinato nel Regolamento del Gruppo Giovani approvato dalla Giunta.

ART. 25 SEZIONI DI CATEGORIA

25.1 Nell'ambito di Confindustria Avellino, le imprese associate sono raggruppate, in base all'attività da esse esercitate, in Sezioni di Categoria.

25.2 Le Sezioni hanno il compito

- a) di conferire rilevanza ai diversi comparti produttivi e di servizio cui appartengono le imprese Associate;
- b) di rendere più efficace la rappresentanza delle imprese Associate negli Organi collegiali di Confindustria Avellino e più in generale nel sistema di rappresentanza territoriale e settoriale del sistema confederale;
- c) curare la trattazione di problemi di interesse specifico del settore e di rappresentarne le istanze;
- d) di accrescerne lo spirito di solidarietà tra imprese che ne fanno parte.

25.3 Ogni sezione raggruppa le aziende che esercitano lo stesso ramo di attività ovvero attività affini. La costituzione di una Sezione richiede la presenza di almeno sette imprese associate operanti nello stesso settore merceologico, oppure minimo cinque imprese fra le quali almeno una di grande importanza o che nel complesso versino un contributo associativo annuo superiore a 20 volte il contributo minimo.

25.4 Le imprese associate per le quali non sia costituita la corrispondente sezione sono raggruppate nella Sezione "attività diverse".

25.5 La Giunta di Confindustria Avellino, su proposta del Consiglio Direttivo, udito il parere delle imprese interessate, ha facoltà di raggruppare e suddividere le Sezioni in conformità alle nuove necessità organizzative e di costituirne delle nuove.

25.6 Sono Organi delle Sezioni:

- l'Assemblea delle imprese Associate del settore;
- il Consiglio Direttivo, se costituito;
- il Presidente.

25.7 L'Assemblea della Sezione è formata da tutte le imprese associate inquadrata nella sezione, in regola con gli obblighi statutari. E' convocata dal Presidente della Sezione o dal Presidente di Confindustria Avellino.

25.8 L'Assemblea della Sezione:

- determina gli indirizzi fondamentali dell'attività della Sezione;
- ne elegge il Presidente;
- elegge il Consiglio Direttivo il cui numero di componenti è fissato dall'assemblea stessa, su proposta del Presidente, partendo da un minimo di due a un numero massimo pari al 20% delle aziende appartenenti alla Sezione.

25.9 Le modalità che disciplinano l'attribuzione dei voti ed il sistema di votazione nell'ambito delle Sezioni sono uguali a quelle che disciplinano gli Organi di Confindustria Avellino ai sensi del presente Statuto.

25.10 Il Presidente di Sezione sovrintende all'attività della stessa e la rappresenta nell'ambito dell'attività sociale; adempie inoltre a tutte le funzioni che gli sono delegate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

25.11 Il Consiglio Direttivo, se costituito, ed in mancanza il Presidente , provvede a designare i rappresentanti della Sezione in seno alla Giunta, inoltre collabora con il Presidente nell'attuare e individuare gli indirizzi dell'attività della Sezione.

NOTE

L'articolo è stato riformulato tenendo conto dei criteri individuati nell'articolazione di compiti e funzioni dei vari organi dell'Associazione e secondo un criterio più organico.

Per quanto non disciplinato direttamente in tale articolo deve intendersi un rinvio esplicito alle norme dello statuto che riguardano i vari organi.

ART. 26 ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI

26.1 Nell'ambito della Confindustria Avellino è costituita una speciale Sezione denominata "Associazione Costruttori Edili della Provincia di Avellino" che coerentemente alle finalità del presente Statuto e alle politiche generali di Confindustria Avellino ha lo specifico scopo di promuovere lo sviluppo dell'industria edilizia e di tutelare i diritti e gli interessi delle imprese edili associate.

26.2 La Sezione "Associazione Costruttori Edili della Provincia di Avellino" di seguito brevemente Associazione Costruttori:

- a) assume la rappresentanza provinciale della categoria edile ;
- b) stipula, con l'assistenza di Confindustria Avellino, contratti ed accordi collettivi di categoria nel proprio ambito territoriale di applicazione del CCNL e in conformità alle direttive dell' ANCE;
- c) designa i propri rappresentanti nella Giunta di Confindustria Avellino;
- d) segnala ai competenti Organi di Confindustria Avellino per la conseguente nomina, i propri rappresentanti nelle Organizzazioni ed Enti esterni di specifico interesse dell'industria edilizia.

26.3 Sono organi della Sezione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

26.4 L'assetto e le procedure di funzionamento degli Organi della Sezione, la loro autonomia decisionale sui temi di specifica competenza della categoria e le relative rappresentanze esterne sono definite nello Statuto dell' Associazione che costituisce parte integrante del presente Statuto.

26.5 Le quote di adesione contrattuale derivanti da fonti autonome del settore edile sono di esclusiva pertinenza della Associazione Costruttori che ne ha la completa disponibilità e sono riservate al finanziamento delle attività specifiche della Sezione stessa; di conseguenza l'Associazione Costruttori ha un patrimonio che è distinto e separato da quello di Confindustria Avellino.

26.6 Le imprese edili associate hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri delle altre imprese aderenti a Confindustria Avellino compreso l'obbligo del versamento dei contributi associativi così come stabilito dall'Art. 6 del presente Statuto.

26.7 I contributi associativi, la cui misura è stabilita di concerto con l'Associazione Costruttori Edili, possono essere riscossi da Confindustria Avellino tramite la Cassa Edile della Provincia di Avellino, con la quale sarà stipulata apposita convenzione, o attraverso altre forme di riscossione come previste dall' Art. 6 del presente Statuto.

NOTE

Riformulazione dell'articolo

ART. 27 II DIRETTORE

27.1 Al Direttore di Confindustria Avellino spetta

- a) esprimere il proprio parere su richiesta degli Organi di Confindustria Avellino;
- b) dare esecuzione, su direttive del Presidente, alle decisioni degli Organi di Confindustria Avellino ;
- c) sovrintendere al funzionamento e coordinare le attività degli Uffici di Confindustria Avellino;
- d) esercitare il potere gerarchico e disciplinare nei confronti di tutto il personale che presta servizio per Confindustria Avellino;
- e) proporre soluzioni e provvedimenti che ritenga utili e necessari per il conseguimento degli scopi statutari;
- f) partecipare con voto consultivo a tutte le riunioni degli Organi collegiali dei quali ne è il Segretario;
- g) controfirmare con il Presidente gli atti sociali;
- h) firmare la corrispondenza e curare i rapporti e le relazioni pubbliche.

27.2 Svolge tutte le altre funzioni previste nel presente Statuto.

27.3 Il trattamento normativo e retributivo del rapporto di lavoro del Direttore è regolato dal CCNL per i Dirigenti di aziende industriali.

NOTE:

Sistemazione più organica dei compiti

TITOLO V – FONDO COMUNE E BILANCI

ART. 28 FONDO COMUNE

28.1 Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dai contributi di cui all'Art. 6 del presente Statuto;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) dalle somme e beni da chiunque ed a qualsiasi titolo devoluti a Confindustria Avellino

28.2 Con le risorse e il patrimonio del fondo comune si provvede alle spese di funzionamento e allo svolgimento delle attività di Confindustria Avellino.

28.3 Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata di Confindustria Avellino e pertanto le imprese Associate che per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

28.4 In ogni caso, durante la vita di Confindustria Avellino non possono essere distribuiti alle imprese associate, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

ART. 29 ESERCIZIO FINANZIARIO

29.1 L'esercizio finanziario di Confindustria Avellino decorre dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.

29.2 Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione del Collegio dei Revisori Contabili.

29.3 Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere depositati unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori presso la sede dell'Associazione durante gli otto giorni che precedono l'assemblea e saranno a disposizione delle aziende associate finché non saranno approvati.

29.4 Il bilancio consuntivo relativo ad ogni esercizio scaduto il 31 dicembre viene presentato per l'approvazione al Collegio dei Revisori Contabili entro il 30 giugno.

TITOLO VI – SCIoglimento DELL'UNIONE

ART. 30 SCIoglimento DELL'UNIONE

30.1 Lo scioglimento di Confindustria Avellino deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria, convocata esclusivamente a mezzo lettera raccomandata, con il voto favorevole della metà più uno delle imprese Associate presenti che rappresentino almeno i tre quarti del complesso dei voti spettanti delle imprese Associate.

30.2 Nel caso di scioglimento di Confindustria Avellino, la stessa assemblea straordinaria che lo ha deliberato, e per la quale è richiesta la presenza del notaio, provvede alla nomina di un comitato di tre liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi, e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

30.3 Tali eventuali attività patrimoniali residue dovranno essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

NOTE

Riformulazione dell'articolo con eliminazione del passaggio finale per la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue con delibera di una successiva assemblea.

E' stata eliminato il riferimento anche allo scioglimento delle sezioni in quanto non dotate di un proprio patrimonio.